

TI_GERICHTE 52.2018.11 vom 29. Mai 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-05-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.11

FR: TI_GERICHTE 52.2018.11 du 29 mai 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.11 del 29 maggio 2018

Erwägungen

E. 36

cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, integrate dai documenti raccolti nella fase istruttoria di cui si è accennato nel consid. L di narrativa (art. 25 cpv. 1 LPAmM) . A questo proposito metto conto di osservare subito che non tutte le prove invocate dalla RI 1 sono state acquisite. In base ad un apprezzamento anticipato dei mezzi di prova offerti, il Tribunale ha assunto solo quelli suscettibili di apportare un chiarimento rilevante per il giudizio che occorre pronunciare quò alla controversa idoneità a concorrere della deliberataria (DTF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.5). 2. 2.1. Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che: a) non adempiono ai criteri di idoneità; b) hanno dato al committente indicazioni false; c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge; d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante; e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento; f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone; g) hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone. 2.2. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCpubb/CIAP prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento . I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze. I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti

inidonei. L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2011.458 del 5 gennaio 2012, 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti dal CIAP cfr. invece STA 52.2012.426 dell'11 gennaio 2013 e 52.2010.267 del 23 agosto 2010). 3. La materia dell'odierno contendere ruota esclusivamente attorno al quesito di sapere se la CO 1 debba esser esclusa dall'aggiudicazione per il mancato soddisfacimento dei criteri di idoneità fissati dal committente. Non occorre infatti esporre nuovamente nel dettaglio le ragioni per le quali l'offerta della ricorrente è stata a giusto titolo scartata, dato che la legittimità del provvedimento è stata confermata da questo Tribunale con sentenza 18 maggio 2017, che su questo aspetto è stata tutelata appieno dall'Alta Corte federale (vedi STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017, consid. 4). Resta pertanto da esaminare se l'offerta della CO 1 era conforme alle esigenze del capitolato, secondo cui ogni concorrente doveva dimostrare di avere i mezzi necessari per eseguire la commessa (ovvero sei veicoli spazzaneve, due frese e una macchina spandi sale o ghiaia), perlomeno entro il giorno della firma del contratto (cfr. p.to 2 pag. 2 allegato A). Lo stesso dicasi per le risorse umane (nove autisti), condizione - questa - che in mancanza di disposizioni di segno opposto contenute nella lex specialis della gara doveva essere soddisfatta già al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte (cfr. pro multis, STA 52.2015.203 del 20 luglio 2015). 3.1. Nella sua offerta del 30 agosto 2016 la CO 1 ha genericamente dichiarato di avere 9 dipendenti propri da mettere a disposizione per l'esecuzione della commessa, senza dover far capo ad alcun prestito di mano d'opera (pag. 4 allegato D). Quanto ai veicoli, ha indicato voler offrire: - uno spazzaneve UNIMOG U 900 targato TI _____ con lama Boschung MF 2.4; - uno spazzaneve Ok L6-4 targato TI _____ con lama Boschung MF 1.3 disponibile entro il giorno della firma del contratto (contratto allegato all'offerta); - uno spazzaneve Reform Muli 600 targato TI _____ con lama Zaugg G 22; - uno spazzaneve Reform Muli 600 targato TI 7398 con lama Zaugg G 22; - uno spazzaneve Unimog U 900 (recte: 406) targato TI _____ con lama Boschung MF 2.4; - uno spazzaneve Toyota Landcruiser targato TI _____ con lama Boschung BSL 22; - una fresa Rolba R 600 S targata TI _____; - una fresa Rolba R 400 (già targata VS 911 dal detentore Garage Nufenen & Hotel Astoria 3988 Ulrichen; licenza annullata allegata all'offerta); - un veicolo spandisale Unimog U 900 targato TI _____ con spargitore Boschung HD. In coda alla sua offerta la CO 1 ha fornito un elenco dei suoi 23 dipendenti (impiegati al 100%) nel quale figurano: - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____; - _____ (apprendista). Il 31 agosto 2016 il municipio ha chiesto ad entrambi i concorrenti diverse informazioni, tra cui la lista del personale della ditta previsto per l'esecuzione del servizio invernale, completa di nome, cognome, anno di nascita e domicilio delle persone impiegate e la

relativamente all'anno 2016. In essa sono contemplati i nominativi di: - _____ -

_____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ -

_____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ -

_____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ -

3.2.3. Così richiesta, la CO 1 ha dal canto suo recapitato al Tribunale la conferma d'ordine 17/18 agosto 2016 relativa alla fresa neve Rolba R400E (già targata VS _____) indicata nell'offerta del 30 agosto seguente. 3.3. Dalle predette risultanze istruttorie emerge con la forza dell'evidenza che a prescindere dalle persone non meglio identificabili della CO 1 messe a disposizione dei Consorzi _____ e _____ (lotto D2 e lotto E2) almeno un veicolo e tre autisti asseritamente destinati al servizio invernale del comune di CO 2 erano già occupati in altre mansioni. Trattasi in particolare dell'automezzo targato TI _____, offerto al cantone per lo sgombero neve del lotto E34. Il fatto che al comune sia stato proposto come veicolo spandisale ed allo Stato come spazzaneve nulla muta all'impossibilità di utilizzarlo in contemporanea con mansioni diverse su strade di categoria e proprietà differenti. Quanto agli autisti, _____ e _____ sono stati annunciati come impiegati anche nel lotto E35 (sgombero neve SC _____), mentre _____ figura addirittura come operativo sia nel lotto E34 (SC _____) che nel settore 4.0 (SN _____). In simili evenienze, l'offerta della CO 1 va scartata in applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP per le stesse ragioni che hanno portato all'esclusione della ricorrente, ovvero per mancanza delle risorse umane e tecniche necessarie al corretto svolgimento della commessa. Le vicissitudini che hanno contraddistinto l'assegnazione del lotto E34, esposte nelle conclusioni della CO 1, non permettono di dedurre alcunché a suo favore, vuoi perché la ditta in discussione si è comunque occupata di quella commessa durante la stagione invernale 2016-2017, vuoi perché autisti dichiarati come disponibili per il comune di CO 2 erano comunque già occupati nel lotto E35 delle SC e nel settore 4.0 delle SN. Riguardo a quest'ultimi, all'ente banditore sono state fornite false indicazioni, ulteriore motivo atto a giustificare l'esclusione dalla gara della CO 1 (vedi art. 25 lett. b LCPubb e 38 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP; sul concetto di false indicazioni cfr. STA 52.2016.538 del 18 maggio 2017 consid. 4 in fine). 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto, avverandosi fondato laddove invoca l'esclusione dell'aggiudicataria. Va invece respinto come già deciso in passato da questa Corte e dal Tribunale federale nella misura in cui impugna la decisione di estromissione dalla gara disposta nei confronti dell'insorgente. 5. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa. 6. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed agli ingenti valori in discussione, è suddivisa tra le parti secondo soccombenza (47 cpv. 1 LPAm). Le ripetibili sono invece date per compensate (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza la decisione 3/14 ottobre 2016 con la quale il municipio di CO 2 ha aggiudicato alla ditta CO 1 il servizio invernale per le strade ed i piazzali comunali relativamente al periodo ottobre 2016 - maggio 2021 è annullata. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico della ricorrente, della resistente CO 1 e del committente in ragione di 1/3 (fr. 2'000.-) ciascuno. All'insorgente va restituita la somma di fr. 3'000.- versata in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Le ripetibili sono compensate. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del

17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f
LTF. 4 . Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.